



COMUNE DI ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC); APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 DELLA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) QUALE COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciassette**, del mese di **luglio**, alle ore 18:00 ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CORNAGO LUCIANO	P	CORNAGO ANGELA	P
POZZI PIERINO	P	BALDI ALAN	P
TOGNI MAURIZIO	P	GILIO PASQUALE	P
FAZZINI FRANCESCO	P	ZAMBELLI MARCO	A
FERRARI FILIPPO	P	FUMAGALLI VALTER	A
VITALI DAVIDE	P	BRIVIO MARCO	A
BANDINI CLAUDIA	P		
			presenti: 10
			assenti: 3

Partecipa il **Segretario Comunale** sig. ENRICO dott. COMAZZI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. LUCIANO CORNAGO - **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e successive modificazioni apportate con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall'1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 recante "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014" come integralmente appresso riportato:

"Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni

interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno."

Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e successive modificazioni apportate con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (disciplina della componente relativa alla tassa sui rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (disciplina generale delle componenti della TARI e della TASI)
- commi da 707 a 731 IMU (modifica alla disciplina della componente patrimoniale relativa all'imposta municipale propria);

Visti e richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto l'articolo 1 – comma 679 – della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato l'articolo 1 – comma 677 – della legge 27 dicembre 2013, n. 147 estendendone gli effetti applicativi anche all'anno 2015;

Visto e richiamato integralmente il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nel quale è disciplinato, altresì, il Tributo per i servizi indivisibili, approvato con propria deliberazione n. 21 in data 31 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Riscontrato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30,00 % dall'utilizzatore e del 70,00 % dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote; per i soli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,50 per mille;
- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1,00 per mille;
- a norma del comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per servizi indivisibili comunali si debbano intendere, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e che, perciò, ai fini della copertura dei loro costi, anche parziale, con la TASI, possono essere individuati nei servizi rientranti nelle descrizioni come di seguito:
 - ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune
 - ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
 - ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Rilevato che in base al regolamento comunale IUC il tributo TASI è destinato al finanziamento, sia in forma diretta che sotto forma di trasferimento all'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dal citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

<i>Descrizione del Servizio</i>	<i>Modalità gestionale</i>	<i>Previsione 2015 del costo (€)</i>
Servizio Polizia locale e di sicurezza (videosorveglianza)	Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè	238.530,83
Servizio Istruzione Pubblica	Gestione Diretta - gestione Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè	983.558,83
Servizi bibliotecari	Gestione Diretta - gestione Unione dei	129.357,90

	Comuni di Almè e Villa d'Almè	
Servizi cimiteriali	Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè	82.685,95
Servizio di manutenzione delle strade (esclusa la pulizia)	Diretta	223.591,88
Servizio di manutenzione del verde e parchi pubblici	Diretta	147.516,52
Servizi di illuminazione pubblica	Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè	127.891,22
Servizio di Assistenza e beneficenza	Diretta	571.327,75
	Totale (sommatoria)	2.504.460,88

Dato atto che sulla base della propria deliberazione in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota (per mille)
Altri immobili, compresi i terreni agricoli (articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011)	9,70
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e loro pertinenze (articolo 13, comma 7, D.L. 201/2011)	6,00
Immobili uso produttivo classificati nella categoria catastale D, ad esclusione di quelli appartenenti alla categoria D/5 (articolo 13, comma 6, D.L.201/2012)	9,70
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D/5 (articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011)	10,60

Considerato che, allo scopo di:

- mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione
- rispettare una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità interno per il triennio 2015/2018 come formulato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e successive modificazioni e/o integrazioni nel frattempo intervenute
- garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione
- recuperare una parte della riduzione dei trasferimenti erariali che sono stati e verranno operati in attuazione del titolo IV "Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali" del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

è necessario il continuo rafforzamento della parte "Entrate correnti" del Bilancio di previsione per l'anno 2015 e per gli anni successivi confermando la politica delle entrate, escluse quelle del titolo II° relative ai trasferimenti erariali statali e regionali, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I° del bilancio e, in particolare, l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'imposta unica comunale (IUC) nella sua componente patrimoniale IMU e relativa ai servizi TASI;

Considerato, altresì, che la programmazione finanziaria dell'Ente per il 2015 rimane ostacolata da incertezze, alcune sicuramente dovute alle modifiche alla disciplina delle entrate locali introdotte nell'anno precedente che rimangono consolidate e altre dalle ulteriori riduzioni dei trasferimenti statali ordinari disposti dai provvedimenti di revisione della spesa pubblica e dall'aumento delle esclusioni e/o agevolazioni introdotte con la legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in data 2 maggio 2014, dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 e, per ultimo, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati può essere individuato nell'utilizzo della possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni, agevolazioni, riduzioni del tributo per i servizi indivisibili vigenti nell'anno 2014;

Ritenuto, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro gestione nonché il mantenimento della loro forma gestionale e la stessa erogazione, nonché mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico, di confermare, per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2015 e nell'ambito delle definizioni delle diverse tipologie di immobili contenute nel Regolamento comunale della IUC, le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU, applicazione dell'aliquota del 2,50 per mille
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali da A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU, applicazione dell'aliquota dello 0,00 per mille, azzerando, pertanto, anche l'aliquota base come consentito dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili e terreni agricoli, applicazione dell'aliquota dello 0,00 per mille, azzerando, pertanto, anche l'aliquota base come consentito all'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamati il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI) ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI con il vincolo che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote;

Tenuto conto che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, come di seguito dimostrato:

<i>Fattispecie immobile</i>	<i>Aliquota TASI 2015</i>	<i>Aliquota IMU 2015</i>	<i>Aliquota IMU + TASI</i>	<i>Aliquota IMU massima al 31/12/2013</i>
Abitazione principale diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le sue pertinenze	2,50	0,00	2,50	6,00
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le sue pertinenze	0,00	6,00	6,00	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00	0,00	0,00	2,00
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastala D/5	0,00	10,60	10,60	10,60
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D	0,00	9,70	9,70	10,60
Altri immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli	0,00	9,70	9,70	10,60

Considerato che la previsione del gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 368.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 14,69 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 368.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 2.504.460,88
Differenza (C = B - A)	€ 2.136.460,88
Percentuale di finanziamento dei costi (D = A*100/B)	14,69 %

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" applicabile all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.;*

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla possibilità per gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, disponendo che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. In deroga è applicabile il disposto normativo di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in virtù del quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 13 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 con il quale il termine di approvazione del

bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, è ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 luglio;

Visto l'articolo 13, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Visto, altresì, l'articolo 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4.033/2014 del 28/2/2014 che stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Ravvisata, comunque, l'opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito web istituzionale del Comune;

Vista la propria deliberazione n. 25 adottata in data 31 luglio 2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (Iuc): Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014 della Tasi (tributo per i servizi indivisibili) quale componente riferita ai servizi.";

Considerata la necessità di approvare, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, a conferma di quelle vigenti nel precedente anno, le nuove aliquote del tributo per i servizi indivisibili quale componente relativa ai servizi dell'imposta unica comunale, proposte in conformità alla vigente normativa e in precedenza evidenziate;

Atteso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Dipartimento delle Finanze all'indirizzo <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>, ha messo a disposizione dei Comuni uno specifico calcolatore elettronico da utilizzare per stimare il gettito della TASI 2015 sulla base delle aliquote e detrazioni che il Comune stesso dovesse decidere di introdurre; tale strumento si basa su dati statistici estratti dalle ultime dichiarazioni Irpef disponibili (2014 su redditi 2013) incrociati con i dati catastali al 31 dicembre 2013 e non tiene conto di eventuali modifiche intercorse tra l'anno di riferimento dei dati e l'anno analizzato. Pertanto, pur rappresentando un'utile indicazione a supporto del centro decisionale di bilancio, il risultato di gettito non potrà assumere il valore di una previsione univocamente determinata e l'intervallo di confidenza dovrà essere considerato come un margine entro il quale il valore ottenuto potrebbe essere considerato attendibile. E', quindi, cura del Comune eseguire la valutazione di bilancio coerente con i valori compresi nell'intero intervallo proposto;

Che dalla simulazione di cui sopra emerge una stima annua minima di € 315.414,22 e massima di € 385.506,26 mentre l'accertamento contabile eseguito al 31 dicembre 2014 per le medesime fattispecie immobiliari e medesima aliquota è stato pari a € 367.414,88 interamente riscosso;

Atteso che per l'illustrazione del presente argomento, il Presidente dà la parola all'Assessore delegato al Bilancio che fornisce ai consiglieri presenti gli elementi salienti della presente proposta tariffaria 2015 per la sua approvazione. Inoltre, riferisce circa la quantificazione del fabbisogno finanziario corrente e del gettito derivante dall'applicazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili, che viene stimato e atteso in complessivi € 368.000,00 e calcolato presuntivamente utilizzando in combinato sia la metodologia simulativa messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che utilizzando il dato contabile del valore della riscossione e dell'accertamento riscontrabile nelle scritture contabili per l'anno 2014;

Uditi gli interventi che di seguito si sintetizzano:

- Assessore Francesco Fazzini: *"Faccio presente che, contrariamente a quanto segnalato dagli amici della Lega Nord, l'IMU non è sulla prima casa bensì sulle seconde case nonché su tutti gli altri immobili; la prima casa viene tassata con la TASI, per il 2,5 per mille; lo Stato consente di estendere la tassazione fino al 3,2 per mille, ma la differenza deve servire per sgravare certe situazioni come ad esempio i comodati d'uso; la scelta dell'Amministrazione è stata di non modificare questa aliquota e di confermarla al 2,5 per mille"*;
- Consigliere Davide Vitali: *"Rispetto agli anni passati, quest'anno si è garantita anche maggiore informazioni, recapitando a casa per tutte le tasse (tranne l'IMU) il bollettino di versamento"*;
- il consigliere Gilio Pasquale legge la dichiarazione di voto del Gruppo "Lega Nord" e quindi la consegna al segretario comunale affinché sia allegata al presente verbale (v. allegato);

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire l'esecuzione dei successivi adempimenti nei tempi e modi previsti;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Gilio Pasquale), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a conferma delle aliquote approvate per il precedente anno 2014, l'aliquota dell'anno 2015 del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente relativa ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), nella misura e per la fattispecie appresso specificata, da applicare a decorrere e con effetto dall'1 gennaio 2015:
aliquota del 2,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU;
2. di approvare, inoltre, l'azzeramento dell'aliquota di base come consentito dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
 - a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali da A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU
 - b) per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili e terreni agricoli;
3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura il tributo per i servizi indivisibili (TASI) concorre, anche in quota parte:
 - ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune
 - ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
 - ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

<i>Descrizione del Servizio</i>	<i>Modalità gestionale</i>	<i>Previsione 2015 del costo (€)</i>
Servizio Polizia locale e di sicurezza (videosorveglianza)	Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè	238.530,83
Servizio Istruzione Pubblica	Gestione Diretta - gestione Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Alme'	983.558,83
Servizi bibliotecari	Gestione Diretta - gestione Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Alme'	129.357,90
Servizi cimiteriali	Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè	82.685,95
Servizio di manutenzione delle strade (esclusa la pulizia)	Diretta	223.591,88
Servizio di manutenzione del verde e parchi pubblici	Diretta	147.516,52
Servizi di illuminazione pubblica	Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè	127.891,22
Servizio di Assistenza e beneficenza	Diretta	571.327,75
	Totale (sommatoria)	2.504.460,88

4. Di dare atto che:
 - l'aliquota di cui al punto 1) rispetta i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 14,69 %;

5. di trasmettere in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo sui servizi indivisibili "TASI", entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, inserendo nell'apposita sezione del portale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4.033/2014 del 28/2/2014;
6. di disporre l'immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale;
7. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Gilio Pasquale), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

Comune di Almè (BG)

Via Guglielmo Marconi, 12
24011 - Bergamo

Provincia di Bergamo

REVISORE UNICO

VERBALE DEL 10 LUGLIO 2015

OGGETTO: PARERE MOTIVATO SULLE PROPOSTE DI DELIBERE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) = L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ED ANCHE LE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.).

Oggi 10 luglio 2015, in Bagnolo San Vito (MN), il sottoscritto dott. Sandro Garrò Revisore Unico di codesto Comune di Almè (BG), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2014, viene chiamato ad esprimere il seguente

Parere motivato sulle proposte di deliberare per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale (I.U.C.) = nelle sue componenti Imposta Municipale Propria (I.M.U.), Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) ed anche Tassa rifiuti (T.A.R.I.);

dato atto che

- con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- essa risulta basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l'erogazione di servizi comunali indivisibili;
- la I.U.C. è composta dall'I.M.U. (Imposta Municipale Unica), dalla T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) e dalla T.A.R.I. (Tassa sul Servizio Rifiuti);

in considerazione

- dell'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 che istituendo la I.U.C. lascia salva la preesistente disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;
- dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 che abroga l'art. 14 della Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, di istituzione della T.A.R.E.S.;
- del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 recante disposizioni urgenti in materia di Finanza Locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche e che introduceva alcune modifiche alla norma istitutiva della I.U.C.;
- che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dai regolamenti per l'applicazione della I.U.C. si rinvia alle norme di riferimento ed alla Legge 27/07/2000, n. 212 "Statuto dei Diritti del Contribuente" oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della specifica normativa;

- dell'art. 239, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 che prevede l'emissione di specifico parere da parte del Revisore Unico;
- che, trattandosi di entrate tributarie, gli atti conseguenti e relativi sono approvati dal Consiglio comunale unitamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

constatato che

sussistono fondati elementi giuridici, sostanziali e fattuali sulle argomentazioni e sulle ragioni delle scelte manifestate dall'Amministrazione Locale nelle delibere di cui sopra;

ritiene di

esprimere

parere favorevole, per le motivazioni più volte su espresse, sull'approvazione delle Delibere per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) = Imposta Municipale Propria (I.M.U.), del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e della Tassa Rifiuti (T.A.R.I), che avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, e che dovranno essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL REVISORE
(Dott. Sandro Garro)





Legha Nord - Lega Lombarda / Padania Gruppo Consiliare di Almè

Consiglio Comunale del 17-07-2015

Punto nr. 5

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 DELLA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) QUALE COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI.

Dichiarazione di voto

Premesso che (come per il punto precedente all'o.d.g.)
la casa è un bene su cui il Comune e il fisco non devono pretendere nulla, perché costituisce un'estensione fisica e un complemento necessario della persona che la possiede e la usa.

Rilevato che:

l'amministrazione comunale di maggioranza, che governa attualmente il Comune di Almè, conferma per l'anno 2015 le stesse aliquote già deliberate per l'anno 2014, andando ad incidere esclusivamente sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze con l'aliquota del 2,50 per mille;

Considerato che

l'amministrazione comunale, decide di confermare le aliquote TASI anche per l'anno 2015 senza alcuna riduzione e senza far nulla, come rilevato per il precedente punto all'od.g., per diminuire, e qui lo ribadiamo con forza, LA PRESSIONE FISCALE SULLE FAMIGLIE E SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI ALMÈ !!

Visto che non è stata costituita e convocata la commissione bilancio, naturale luogo di confronto e dibattito sulle scelte per la tutela della finanza pubblica, mai costituita dalla maggioranza che governa attualmente il comune di Almè

Si esprime voto contrario

I Consiglieri Comunali del
gruppo Lega Nord - Lega Lombarda

COMUNE DI ALME'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 07-07-2015

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 del 17/07/2015

(Annotazione a cura dell'Ufficio di Segreteria)

SERVIZIO INTERESSATO: TRIBUTI

PROPONENTE: FRANCESCO FAZZINI - ASSESSORE DELEGATO A BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 DELLA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI) QUALE COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto rag. ALBERTO CAPELLI, Responsabile del Servizio Tributi esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addi, 09-07-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(rag. ALBERTO CAPELLI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto rag. PIERANGELO SONZOGNI, Responsabile del Servizio Finanziario esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addi, 09-07-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. PIERANGELO SONZOGNI)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LUCIANO CORNAGO



Il Segretario Comunale
ENRICO dott. COMAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n° 347
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **12-08-2015**.

Li 28-07-2015



Il Segretario Comunale
ENRICO dott. COMAZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **07-08-2015**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 08-08-2015



Il Segretario Comunale
ENRICO dott. COMAZZI
